

Sentenza n. 1670/2016 pubbl. il 23/03/2016  
RG n. 16999/2013

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
Sesta Sezione Civile e Fall. CIVILE

TRIBUNALE DI TORINO  
SEZIONE VI CIVILE

Causa n. 16999/13

promossa da  
**BARBAROTTO FABIO**, C.F. BRBFBA90B28L219Y, con l'Avv. MOGAVERO SABATINA

ATTORE

contro

**CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA**, C.F. 00060550050, con l'Avv. SCASSA MARCO

Udienza del 23.3.2016

Sono presenti per Barbarotto l'avv. Mogavero e il dott. Andrea Gianninoto ai fini della pratica forense nonché per parte convenuta l'avv. Marco Scassa e la dott. Carola Andrea Gallo ai fini della pratica forense.

Il giudice, dato atto della produzione da parte della banca unitamente alla comparsa di costituzione e risposta degli estratti conto diversi dagli scalari, invita le parti in contraddittorio a chiarire se risultino prodotti anche gli estratti conto scalari; effettuata la verifica in contraddittorio risulta che gli scalari sono allegati solo al conto corrente n. 23389 per il quale la Banca ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di € 1121,62, mentre per gli altri conti correnti non risultano prodotti gli scalari.

Quanto al mutuo, su richiesta del giudice, parte opposta rileva come da doc. n. 8 e 9 e dal testo del ricorso risultino sia l'importo mutuato pari a euro 30.000,00 sia il numero delle rate pagate, ossia due rate, con un residuo di euro 26.550,83.

pagina 1 di 4

Firmato Da: MARINO CECILIA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 498d



Sentenza n. 1670/2016 pubbl. il 23/03/2016  
RG n. 16999/2013

L'avv. Mogavero dichiara di non avere il riscontro del pagamento delle due rate.

Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Torino, nella persona del giudice dott. Cecilia Marino, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia e dà lettura della seguente

SENTENZA

motivi della decisione

La Cassa di Risparmio di Asti ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per mancato pagamento di somme derivanti da diversi conti correnti ed aperture di credito, provando il proprio credito con documenti definiti "estratti conto" ma che in realtà ricostruivano solo l'ultima parte dei relativi movimenti nonché di somme derivanti dal mancato pagamento delle rate del mutuo chirografario n. 30099373.

La parte opponente contesta nelle note conclusive:

- la nullità dei contratti bancari e fideiussori in quanto i contratti stipulati non avrebbero data certa;
- mancata produzione degli estratti conto scalari;
- mancanza di prova scritta del contratto di mutuo in quanto non risulta apposta firma alcuna sul piano di ammortamento del mutuo; ciò comporterebbe che tasso di interesse e ammortamento sarebbero indeterminati e indeterminabili.

L'eccezione di nullità dei contratti deve essere rigettata in quanto la normativa citata da parte opponente riguarda l'opponibilità ai terzi e non può quindi essere applicata al caso in oggetto, in cui in causa vi sono le parti degli accordi bancari.

Deve essere invece accolta l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per omessa produzione degli estratti conto scalari relativamente a tutti i conti correnti ad esclusione del conto corrente n. 23389.

pagina 2 di 4

Firmato Da: MARINO CECILIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 498d



Sentenza n. 1670/2016 pubbl. il 23/03/2016  
RG n. 16999/2013

Secondo la costante Cassazione infatti, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la banca è attore in senso sostanziale ed ha l'onere di produrre contratti e estratti conto integrali relativi al rapporto, sin dall'apertura, se vuole ottenere la condanna del cliente al pagamento del saldo del rapporto, senza potere opporre la distruzione della documentazione anteriore al decennio (da ultimo Corte di Cassazione con sentenza nr. 18541 del 2013 Italggiureweb).

Nel caso in oggetto la mancata produzione degli scalari impedisce di verificare se il tasso di interesse, le spese e gli altri oneri applicati dalla Banca siano conformi alle pattuizioni contrattuali.

Con riferimento al mutuo l'eccezione di indeterminabilità degli interessi deve essere rigettata in quanto gli stessi risultano indicati nel contratto.

Quanto alla mancata firma del piano di ammortamento, parte opponente non ha contestato nel processo il pagamento di due rate, benché tale fatto fosse indicato dalla banca fin dal ricorso per decreto ingiuntivo. Ciò comporta che la stessa era perfettamente a conoscenza del piano di ammortamento, non potendo in difetto provvedere al pagamento delle rate.

In conseguenza di quanto esposto il decreto ingiuntivo deve essere revocato e parte opponente deve essere condannata a pagare gli importi derivanti dal conto corrente 23389 e dalla residua somma del mutuo, per un ammontare complessivo di euro 27.672,45 oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese legali sono integralmente compensate.

p.q.m.

revoca il decreto ingiuntivo n. 3926/13 emesso a favore di Cassa di Risparmio di Asti e nei confronti di Barbarotto Fabio;

dichiara tenuto e condanna Barbarotto Fabio a pagare a Cassa di Risparmio di Asti l'importo di euro 27.672,45 oltre agli interessi come indicati nel decreto ingiuntivo.

Spese legali integralmente compensate.

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il dispositivo e la motivazione di cui sopra fanno parte integrante del verbale di causa.

pagina 3 di 4

Firmato Da: MARINO CECILIA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 498d



Sentenza n. 1670/2016 pubbl. il 23/03/2016  
RG n. 16999/2013

Il Giudice  
(dott. Cecilia Marino)

pagina 4 di 4

Firmato Da: MARINO CECILIA Emesso Da: POSTE.COM CA3 Serial#: 498d

